

Seregno, 1 ottobre 2007

A TUTTI I CLIENTI

Loro sedi

OGGETTO: D.L. 2 luglio 2007, nr. 81 – Deduzioni spese autovetture  
***Circolare informativa nr. 7/2007***

Si informano le SS.LL che, per effetto dell'art. 15-bis del D.L. 2.7.2007, nr. 81, convertito dalla legge 3.8.2007, nr. 127, dal 1° luglio 2007, il regime fiscale delle autovetture è stato ulteriormente modificato.

A partire dal periodo d'imposta 2007, per le autovetture non destinate ad essere utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili nella misura del 40 per cento.

Rimane salvo il fatto che:

- nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici, in nome collettivo e accomandita semplice, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato;
- non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede € 18.075,99.

Per quanto riguarda invece le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, è consentita la deduzione del 90 per cento delle spese e degli altri componenti negativi e non è prevista alcuna limitazione circa il costo di acquisto del veicolo o dei canoni di noleggio.

In questo caso al dipendente verrà tassato il *fringe benefit*, pari al 30 per cento dell'importo corrispondente ad un percorso convenzionale di 15.000 Km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI.

Distinti saluti

Dott.ssa Giansiracusa Giuseppina